



A.P.VV.F.



S.I.N.D.I.R.V.V.F.

Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Giorgia MELONI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Unificata

Al Ministro dell'Interno
Pref. Matteo PIANTEDOSI

Al Sottosegretario di Stato
On. Emanuele PRISCO

Al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
Pref. Attilio VISCONTI

All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Pref. Maddalena DE LUCA

Al Dirigente dell'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dott.ssa Floriana LABBATE

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (attuazione della legge delega 4 aprile 2025, n. 42). Prime osservazioni.

Egregi,

Il S.I.N.D.I.R.V.V.F. e l'A.P.VV.F. hanno condotto un esame analitico dello schema di decreto legislativo in oggetto, delle Tabelle A, B e C ad esso allegate, della Relazione illustrativa del 7 agosto 2026 e della Relazione tecnica, ponendoli a riscontro con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.

Da tale esame emergono alcune contraddizioni interne all'atto che queste Organizzazioni ritengono doveroso rappresentare all'Amministrazione, nella convinzione che la loro correzione sia interesse comune del Corpo nazionale e non oggetto di rivendicazione di parte.



A.P.VV.F.



S.I.N.D.I.R.VV.F.

Si tratta, infatti, di **incoerenze dell'articolato con sé stesso**: disposizioni che riconoscono un principio e lo attuano solo in parte, qualificazioni giuridiche attribuite a funzioni che non le posseggono, benefici costruiti con presupposti diversi per componenti che condividono il medesimo titolo di accesso, strutture nuove i cui rapporti con quelle esistenti non sono definiti da alcuna norma.

Nel loro effetto combinato, tali incoerenze producono un risultato che nessuno degli atti preparatori mostra di avere consapevolmente voluto: la componente che esercita il soccorso tecnico urgente — cioè la funzione per la quale il Corpo nazionale è conosciuto dal cittadino e riconosciuto dalle altre istituzioni — risulta, all'esito del riordino, meno differenziata, meno riconoscibile all'esterno e meno tutelata sul piano della linea di comando di quanto non lo sia oggi. Le presenti OO.SS. si faranno promotrici anche di proposte emendative, qualora dovessero essere mantenute tali contraddizioni che sviliscono la componente operativa del Corpo.

PARTE I – Il presupposto: la funzione operativa e il quadro delle responsabilità

1. Chi esercita il soccorso e con quali responsabilità

Il Corpo nazionale fonda la propria efficacia operativa e la salvaguardia della pubblica incolumità sul presidio dei funzionari direttivi e dei dirigenti operativi, reclutati storicamente ed esclusivamente fra i possessori di laurea magistrale in Ingegneria o Architettura abilitati all'esercizio della professione. Il requisito è confermato senza attenuazioni dall'art. 137, comma 1, lettere d) ed e), dello schema.

A differenza di ogni altra componente dell'Amministrazione, tale personale sostiene carichi di responsabilità esclusivi e non delegabili, che è utile richiamare perché costituiscono il metro rispetto al quale le contraddizioni denunciate assumono rilievo:

- a) la direzione tecnica dei soccorsi** negli eventi ad altissima complessità — crolli strutturali, dissesti idrogeologici, stabilimenti a rischio di incidente rilevante, incidenti NBCR, incendi di grandi dimensioni. L'art. 136, comma 3, dello schema riserva ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori la responsabilità delle attività di soccorso tecnico urgente, di protezione civile e di difesa civile, con espresso richiamo all'art. 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, all'art. 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e all'art. 24 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139;
- b) la titolarità delle posizioni di garanzia** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le correlate responsabilità penali ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Codice penale, in scenari nei quali il personale dipendente è esposto a rischio di morte;
- c) lo status di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza**, attribuito dall'art. 136, comma 1, dello schema al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori;



A.P.VV.F.



S.I.N.D.I.R.VV.F.

- d) **l'adozione di atti a rilevanza esterna** ad elevata discrezionalità tecnico-valutativa in materia di prevenzione incendi, impianti e sicurezza industriale.

Nessuna di queste responsabilità è condivisa con altre componenti del personale direttivo e dirigente del Corpo. È rispetto a questo dato di fatto — non a una pretesa gerarchia fra ruoli — che vanno lette le osservazioni che seguono.

PARTE II – Le contraddizioni rilevate

2. Le direzioni centrali di coordinamento interregionale e la catena di comando

2.1 Cosa prevede lo schema

L'art. 241 dello schema novella l'art. 2, comma 2, del d.lgs. 139/2006 in due direzioni convergenti.

In primo luogo, le strutture periferiche regionali mutano denominazione e divengono **«comandi regionali dei vigili del fuoco», di livello dirigenziale generale**. La Relazione illustrativa chiarisce la ragione della scelta: attribuire alle strutture periferiche regionali «una denominazione maggiormente in linea con le funzioni tecnico-operative alle stesse riconosciute». È una scelta che queste Organizzazioni condividono senza riserve, perché riporta il nome alla funzione.

In secondo luogo, e nello stesso articolo, viene inserita una lettera a-bis) che istituisce le **«direzioni centrali di coordinamento interregionale dei vigili del fuoco», anch'esse di livello dirigenziale generale**, «istituite per assicurare una maggiore prossimità sull'intero territorio nazionale con le strutture territoriali del Corpo nazionale» sulle seguenti materie: gestione delle Commissioni mediche ospedaliere per l'accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio; indirizzo e coordinamento delle attività sportive agonistiche e giovanili; supporto alle strutture territoriali in materia di igiene e sicurezza del lavoro; relazioni con il pubblico e comunicazione istituzionale; nonché **«svolgimento a supporto delle strutture territoriali di funzioni gestionali delegate dal Capo del Dipartimento e dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»**.

La Relazione illustrativa aggiunge due elementi rilevanti: che le nuove direzioni «saranno ubicate, senza oneri aggiuntivi, presso le strutture territoriali del Corpo nazionale già esistenti»; e che, mediante modifiche al d.m. 6 giugno 2024, «in ciascuna direzione centrale di coordinamento interregionale, la cui titolarità verrà affidata ad un dirigente generale del Corpo, saranno previsti, a regime, appositi uffici, di livello dirigenziale non generale».

2.2 Le funzioni attribuite sono gestionali e di supporto, e sono già presidiate

Se si esamina l'elenco delle materie, nessuna di esse ha contenuto di soccorso. Si tratta di funzioni di **staff**: sanitarie e medico-legali (Commissioni mediche ospedaliere), sportive, di supporto in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di comunicazione, oltre a una clausola aperta di funzioni gestionali delegate.



A.P.VV.F.



S.I.N.DIR.VV.F.

Tutte queste materie sono oggi presidiate, a livello centrale, dalle Direzioni centrali competenti del Dipartimento e, a livello territoriale, dalle strutture regionali. La creazione di un terzo livello, che si colloca fra le prime e le seconde, non aggiunge competenze che l'ordinamento non abbia già allocato: ne duplica l'esercizio, moltiplicando i passaggi procedurali. L'obiettivo dichiarato — la «maggiore prossimità» con le strutture territoriali — è, per definizione, meglio servito da una struttura **regionale** che da una struttura sovraregionale: ed è proprio la struttura regionale che il medesimo art. 241, poche righe sopra, eleva a comando di livello dirigenziale generale in ragione delle sue funzioni tecnico-operative.

Vi è dunque una tensione logica interna alla stessa disposizione: da un lato si riconosce che il livello regionale è quello proprio del rapporto con il territorio e se ne rafforza la denominazione operativa; dall'altro si istituisce un livello sovraregionale per «assicurare prossimità» sulle medesime strutture territoriali.

2.3 L'incidenza sulla catena di comando

Il Corpo nazionale opera secondo una linea di comando **unitaria e verticale**: Comandante generale, comandi regionali, comandi provinciali e comando metropolitano, distretti e distaccamenti. Su questa linea si innesta la riserva dell'art. 136, comma 3, che affida la direzione delle attività di soccorso tecnico urgente, di protezione civile e di difesa civile ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori nell'esercizio degli incarichi individuati dalla Tabella B.

L'unitarietà della linea di comando non è, nel soccorso, un principio organizzativo fra gli altri: è una **condizione di sicurezza**. Nelle emergenze e nelle calamità di protezione civile la rapidità della decisione e la certezza su chi decide sono elementi costitutivi dell'efficacia dell'intervento; ogni duplicazione dei centri di imputazione si traduce in tempi di attivazione più lunghi e in incertezza sulla responsabilità, che ricade in primo luogo sul personale impiegato sul posto.

L'attribuzione a una struttura ulteriore — di pari livello dirigenziale generale, con competenza estesa a più regioni — di «funzioni gestionali delegate» *verso le medesime strutture territoriali* introduce una **seconda linea di relazione funzionale che non coincide con la linea di comando**. Si osservi che le materie interessate non sono neutre rispetto all'operatività: il governo del personale (idoneità al servizio e infermità da causa di servizio), la sicurezza sul lavoro e la comunicazione istituzionale incidono direttamente sulla disponibilità delle risorse umane e sulla prontezza del dispositivo di soccorso.

Separare la titolarità di tali funzioni dalla responsabilità di comando significa **dissociare il potere dalla responsabilità**. Chi risponde penalmente e civilmente della sicurezza del personale impiegato — il Comandante, in sede provinciale, e il Comandante regionale nel proprio ambito — deve poter disporre delle leve organizzative che quella sicurezza determinano. **Una struttura terza che eserciti su quelle stesse materie funzioni delegate dal vertice, senza rispondere degli esiti operativi, produce un assetto in cui la responsabilità resta personale e penale in capo al Comandante mentre una parte delle determinazioni che la condizionano è collocata altrove.**



A.P.VV.F.



S.I.N.D.I.R.VV.F.

2.4 L'assenza di norme di raccordo e l'interferenza con i Comandanti regionali

Il testo non contiene alcuna disposizione che delimiti la competenza delle nuove direzioni rispetto a quella dei comandi regionali. La delimitazione è integralmente rimessa a fonti secondarie: al regolamento di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. 139/2006 — che l'art. 241 modifica proprio per estenderne l'oggetto alle «funzioni, i compiti, l'organizzazione» degli uffici di livello dirigenziale generale «di cui alle lettere a) e a-bis») — e al successivo decreto ministeriale di ridefinizione degli incarichi di funzione.

Ne discende un assetto nel quale **due autorità di pari rango dirigenziale generale insistono sul medesimo territorio senza una norma primaria di riparto**. È una situazione che, nell'esperienza amministrativa, non si risolve in via interpretativa ma in via di fatto, caso per caso, e che produce tre effetti prevedibili: incertezza sui rapporti gerarchico-funzionali per i direttivi e i dirigenti in servizio nelle strutture; contenzioso interno sulla titolarità degli atti; e, sul piano della rappresentanza esterna, ambiguità nei rapporti con le Prefetture, le Regioni e i Comuni, che identificano nel Comandante regionale e nel Comandante provinciale l'interlocutore del Corpo.

L'ambiguità è accentuata dalla scelta, dichiarata nella Relazione illustrativa, di **ubicare le nuove direzioni presso strutture territoriali già esistenti**: un dirigente generale collocato fisicamente all'interno di una sede retta da un Comandante, e titolare di funzioni delegate dal vertice del Corpo verso quella medesima sede, costituisce per il personale una seconda autorità di riferimento la cui posizione rispetto al comando non è definita da alcuna norma.

Va inoltre considerato che l'istituzione di uffici di livello dirigenziale non generale presso ciascuna nuova direzione — espressamente prevista dalla Relazione illustrativa — **comporterà l'assorbimento di ulteriori posizioni dirigenziali e non in strutture prive di compiti di soccorso**.

2.5 La titolarità delle nuove direzioni e la linea del soccorso tecnico urgente

La Tabella B allegata allo schema prevede, fra gli incarichi di funzione dei dirigenti generali, la titolarità di «direzione centrale, **anche a competenza interregionale**» non soltanto per il dirigente generale operativo, ma anche per il dirigente generale medico e per i dirigenti generali tecnici dei settori amministrativo-contabile, informatico e ginnico-sportivo. La medesima formula ricorre, per i livelli sottostanti, con riferimento al «vicario di Direttore centrale, anche a competenza interregionale» e al «dirigente di ufficio delle Direzioni centrali, anche a competenza interregionale», conferibili a dirigenti superiori e a primi dirigenti dei ruoli tecnici e medici.

Ne deriva che le funzioni gestionali delegate verso strutture territoriali di soccorso potrebbero essere esercitate — legittimamente, alla luce del testo — da personale **estraneo alla linea del soccorso tecnico urgente**. Non si tratta di un rilievo di rango o di prestigio: si tratta del fatto che **le determinazioni gestionali che incidono sull'operatività richiedono la conoscenza diretta dei presupposti tecnici dell'intervento, che l'ordinamento riserva a chi quell'intervento dirige**.



A.P.VV.F.



S.I.N.D.I.R.VV.F.

2.6 Un indice testuale del difetto di coordinamento

Che l'intervento non sia stato pienamente coordinato con il resto dell'articolato risulta dal testo stesso, in due punti.

- i. La nuova lettera a-bis) inserisce una struttura denominata «direzione **centrale**» all'interno dell'elenco delle **strutture periferiche** del Corpo nazionale, di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 139/2006. La Relazione illustrativa la qualifica, per contro, come «struttura centrale con competenza territoriale interregionale». La collocazione sistematica della norma e la sua qualificazione negli atti preparatori non coincidono: e **poiché da tale qualificazione dipende il regime dei rapporti con le altre strutture, la questione non è solo un fatto di denominazione.**
- ii. Mentre l'art. 241 sopprime la qualificazione «interregionale» delle strutture periferiche, l'art. 172, commi 3, 4 e 5, del medesimo schema continua a fondare la valutazione annuale dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi sul giudizio del «**Direttore regionale o interregionale**» e a richiamare le «direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile». Dopo le modifiche ordinamentali, l'unica struttura interregionale esistente sarà una direzione centrale: la catena valutativa del personale operativo territoriale risulta quindi riferita a un organo non più esistente ovvero, se letta alla luce della nuova lettera a-bis), a un organo collocato fuori dalla linea di comando. Poiché la valutazione annuale è presupposto degli scrutini di promozione ai sensi degli artt. 173 e 175, la conseguenza non è meramente formale.

2.7 Conclusione sul punto

Per le ragioni esposte si chiede di **non dare corso all'istituzione delle direzioni centrali di coordinamento interregionale**, mantenendo le materie elencate nella lettera a-bis) in capo alle Direzioni centrali competenti e, per il livello territoriale, ai comandi regionali e di utilizzare le risorse attualmente previste per un potenziamento delle Direzioni Centrali. Ove l'Amministrazione ritenesse comunque di conservare l'istituto, si chiede quantomeno che sia esclusa in via espressa ogni funzione di direzione, coordinamento o vigilanza nei confronti dei Comandi provinciali e regionali, che la titolarità sia riservata a dirigenti generali dei ruoli operativi e che sia introdotta una norma primaria di riparto delle competenze rispetto ai comandi regionali.

3. La denominazione dei «ruoli tecnici» e la confusione con la funzione di soccorso tecnico

3.1 Cosa prevede lo schema

L'art. 140 istituisce i ruoli tecnici del personale direttivo e dirigente e li articola, al comma 5, in quattro settori d'impiego: amministrativo-contabile, informatico, scientifico e ginnico-sportivo. Ai commi 2 e 3 attribuisce a tutto il personale di tali ruoli, indistintamente, le qualifiche di direttore tecnico in prova, direttore tecnico, direttore vicedirigente tecnico, primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico. L'art. 145, comma 1, lettera d), consente l'accesso al ruolo con lauree magistrali «ad indirizzo giuridico, economico, informatico, scientifico, motorio-sportivo e umanistico».



A.P.VV.F.



S.I.N.D.I.R.VV.F.

La Tabella A documenta la consistenza reale del fenomeno: il solo settore amministrativo-contabile dei direttivi tecnici conta **235 unità**, a fronte di 31 unità del settore informatico, 20 del settore scientifico e 17 del ginnico-sportivo, su un totale di 303. **La denominazione «tecnica» è dunque attribuita, in via largamente maggioritaria, a personale preposto ad attività di bilancio, contrattualistica pubblica e contenzioso.**

3.2 Perché la denominazione genera confusione anche verso l'esterno

Il Corpo nazionale è conosciuto dal cittadino, e riconosciuto dalle altre istituzioni, per il **soccorso tecnico urgente**. È questa l'espressione con la quale l'ordinamento stesso qualifica la funzione fondamentale del Corpo, all'art. 1 del d.lgs. 139/2006 e, nello schema in esame, all'art. 136, comma 3. Nel linguaggio del Corpo, dei suoi interlocutori istituzionali e dell'opinione pubblica, **«tecnico» significa operativo**: i tecnici del Corpo sono coloro che intervengono, valutano la scena, dirigono le operazioni e adottano gli atti tecnici a rilevanza esterna.

Attribuire la qualifica di «direttore tecnico» — e, a fine carriera, quella di «dirigente generale tecnico» — al funzionario laureato in giurisprudenza o in economia preposto ad attività amministrativo-contabili produce pertanto un effetto di **confusione sulle funzioni verso l'esterno**, che si manifesta in modo concreto:

- a) nei rapporti con gli enti locali e con il sistema di protezione civile, dove l'individuazione dell'interlocutore tecnico del Corpo è presupposto della pianificazione e della gestione dell'emergenza;
- b) nei rapporti con l'autorità giudiziaria, che si rivolge al Corpo per accertamenti tecnici e per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria;
- c) nei confronti dei destinatari degli atti di prevenzione incendi e dei soggetti obbligati, che devono poter riconoscere nell'atto la provenienza da una struttura tecnica in senso proprio;
- d) nei confronti del cittadino, per il quale la sovrapposizione nominalistica offusca la relazione fra il Corpo e la funzione che ne fonda la legittimazione.

A ciò si aggiunge il profilo ordinistico: nell'ordinamento professionale italiano l'attributo «tecnico», in materia di costruzioni, impianti e sicurezza, identifica le professioni regolamentate di ingegnere e architetto, il cui esercizio è subordinato a esame di Stato e iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione. L'estensione della medesima qualificazione a funzioni prive di contenuto tecnico-professionale in senso ordinistico dequalifica, sul piano simbolico, la componente che quel titolo possiede ed è tenuta a mantenerlo.

Si precisa che l'osservazione **non implica alcun giudizio sul valore della componente amministrativa**, la cui funzione è essenziale al funzionamento dell'Amministrazione, né comporta declassamento di qualifiche o riduzione di percorsi di carriera. Si chiede unicamente che la denominazione corrisponda al contenuto professionale effettivo e che la qualifica sia in ogni caso integrata dall'indicazione del settore d'impiego di appartenenza, così che il destinatario esterno di un atto del Corpo possa distinguere immediatamente l'atto tecnico-ingegneristico dall'atto amministrativo-contabile.



A.P.VV.F.



S.I.N.DIR.VV.F.

4. La funzione datoriale del Comandante provinciale: un'operazione riconosciuta e lasciata a metà

4.1 L'assenza di differenziazione a parità di qualifica

I dirigenti operativi sono gli unici, nell'intera architettura del Corpo, a sostenere le funzioni di Comandante provinciale e le connesse responsabilità datoriali. Nessuna differenziazione economica è tuttavia prevista, a parità di qualifica, rispetto ai dirigenti tecnici o medici privi di compiti datoriali territoriali: la Tabella C attribuisce al primo dirigente operativo, al primo dirigente tecnico e al primo dirigente medico il medesimo stipendio tabellare di **46.806,64 euro** annui e la medesima retribuzione di posizione in quota fissa di **21.859,46 euro**; identica coincidenza si registra per la qualifica di dirigente superiore, con 50.407,22 euro di stipendio tabellare e 27.990,56 euro di quota fissa.

La conseguenza è che il dirigente che risponde penalmente e civilmente della sicurezza di centinaia di operatori impiegati in scenari di soccorso percepisce, a parità di qualifica, esattamente lo stesso trattamento fondamentale del dirigente preposto a un ufficio amministrativo. L'unica variabile differenziale è affidata alla graduazione degli incarichi di funzione rimessa al decreto ministeriale di cui all'art. 179, comma 2, e al procedimento negoziale: cioè a fonti sublegislative e negoziali, prive della stabilità propria della fonte primaria.

4.2 La duplicazione del medesimo incarico su due qualifiche

L'elemento decisivo è che **lo schema ha già riconosciuto il principio e ha già stanziato le risorse per attuarlo**. La Relazione illustrativa dà atto che sono stati elevati da primo dirigente a dirigente superiore settanta posti funzione da Comandante, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità da primo dirigente operativo.

La Tabella B, tuttavia, conferma che l'incarico di «Comandante provinciale dei vigili del fuoco» figura tanto fra quelli conferibili al dirigente superiore operativo (dotazione di 131 unità) quanto fra quelli conferibili al primo dirigente operativo (dotazione di 114 unità). Il medesimo incarico — con identiche responsabilità datoriali e penali, identica titolarità delle posizioni di garanzia, identica rappresentanza del Corpo nei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica — risulta quindi retto in alcune province da un dirigente superiore e in altre da un primo dirigente.

Non si tratta di una graduazione per rilevanza della sede, che opererebbe legittimamente attraverso la retribuzione di posizione: si tratta della **duplicazione della medesima funzione su due qualifiche diverse**, che introduce una disparità di trattamento fra titolari del medesimo incarico difficilmente giustificabile sul piano della ragionevolezza. Va aggiunto che, nel comparto sicurezza, il vertice provinciale della Polizia di Stato è un dirigente superiore: il mantenimento di Comandi provinciali retti da primi dirigenti colloca il vertice territoriale del Corpo su un gradino ordinamentale inferiore rispetto al vertice provinciale delle Amministrazioni dello Stato appartenenti al medesimo Ministero.



A.P.VV.F.



S.I.N.D.I.R.VV.F.

La richiesta non è pertanto l'introduzione di un principio nuovo, ma il **completamento coerente di una scelta già compiuta**: riservare in via esclusiva la funzione di Comandante provinciale alla qualifica di dirigente superiore.

5. La funzione vicaria del Comandante: la medesima funzione, due valutazioni opposte nello stesso atto

Il direttore vicedirigente designato quale vicario del Comandante provinciale esercita, ai sensi dell'art. 136, comma 2, dello schema, funzioni dirigenziali delegate, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento e può essere incaricato della reggenza in attesa della nomina del titolare. In sede di supplenza egli assume, per l'intera durata della stessa, le responsabilità civili, penali, contabili e datoriali del Comandante.

A fronte di tale esposizione, le vigenti previsioni di natura negoziale riconoscono per le funzioni vicarie un'indennità dell'ordine di **50 euro lordi mensili, pari a 600 euro annui**. Il rapporto fra l'entità del compenso e l'entità del maggior rischio giuridico assunto rende la previsione, oltre che iniqua, priva di ogni efficacia motivazionale e selettiva: in molte sedi la designazione a vicario è oggi percepita come un onere, non come un riconoscimento.

Anche in questo caso lo schema ha avviato l'operazione e l'ha lasciata a metà. La Relazione illustrativa dà atto che sono stati potenziati i posti funzione da primo dirigente vicario per **ventiquattro unità**, con contestuale riduzione di un pari numero di unità nel ruolo dei direttivi operativi, e la Tabella B conferma che fra gli incarichi conferibili al primo dirigente operativo figura ora quello di «dirigente vicario dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco».

Il legislatore delegato ha dunque riconosciuto che la funzione vicaria presso i Comandi ha natura sostanzialmente dirigenziale. Restano però fuori dall'intervento tutte le altre sedi, nelle quali la medesima funzione continua a essere esercitata da un direttore vicedirigente non dirigenziale, remunerata con 600 euro annui. Si determina così, **all'interno del medesimo istituto giuridico, una scissione fra vicari dirigenzializzati e vicari non dirigenzializzati** che non risponde a una diversa consistenza delle responsabilità assunte, ma alla sola disponibilità di posti in dotazione organica.

Né la dimensione del Comando può fungere da criterio giustificativo: nei Comandi di maggiori dimensioni è presente un numero superiore di funzionari direttivi ai quali **il testo di riordino consente di conferire deleghe dirigenziali senza che il ruolo sia stato dirigenzializzato**, sicché proprio là dove il carico è maggiore la funzione vicaria risulta meno esposta alla concentrazione delle responsabilità.

6. Gli scatti convenzionali: una perequazione dichiarata e non realizzata

6.1 Il confronto interno all'atto

Gli artt. 181 e 182 dello schema fissano a **tredici e ventitré anni** le soglie per il primo e il secondo scatto convenzionale del personale dei ruoli operativi, tecnici, amministrativo-contabili e informatici. L'art. 183, comma 1, riserva invece al personale direttivo medico le soglie di **nove e diciassette anni** .



A.P.VV.F.



S.I.N.D.I.R.VV.F.

La differenziazione opera fra carriere fondate sul **medesimo requisito di accesso** — laurea magistrale quinquennale ed esame di Stato abilitante — e non trova alcuna giustificazione esplicitata né nella Relazione illustrativa né nella Relazione tecnica, che si limitano a registrare il dato. La medesima divaricazione si riscontra sulla promozione a vicedirigente (due anni e sei mesi per i medici ai sensi dell'art. 166, contro cinque anni ai sensi dell'art. 154), sull'accesso a primo dirigente (cinque anni contro nove, artt. 167 e 155) e sulla durata della formazione iniziale.

La stessa Relazione illustrativa quantifica l'esito complessivo: per il personale medico il percorso fino alla qualifica apicale con scatto si compie in **diciassette anni** in luogo dei ventisei previgenti; per il personale operativo, in **ventitré anni** in luogo dei ventisei. La riduzione è dunque di nove anni per i medici e di tre anni per gli ingegneri e gli architetti, a parità di livello del titolo di accesso.

6.2 Perché l'anticipazione a 13/23 anni non realizza l'armonizzazione dichiarata

La Relazione illustrativa presenta l'anticipazione degli scatti da 16/26 a 13/23 anni come misura di «armonizzazione con il trattamento economico riconosciuto al personale di corrispondente qualifica delle Forze di polizia». L'affermazione richiede una precisazione sostanziale.

Nell'ordinamento della Polizia di Stato le soglie di anzianità nel ruolo direttivo producevano l'attribuzione del **trattamento economico corrispondente alla qualifica dirigenziale superiore**. Nel CNVVF, per contro, il superamento delle soglie produce esclusivamente uno scatto convenzionale forfettario, che lascia il funzionario nella qualifica non dirigenziale di direttore vicedirigente e **gli attribuisce un incremento di entità largamente inferiore al differenziale con la qualifica dirigenziale corrispondente**.

Il divario è quantificabile con precisione sui valori della Tabella C allegata allo schema. Confrontando il solo stipendio tabellare, esso ammonta a circa **14.700 euro annui** alla soglia dei tredici anni (33.245,04 euro per il direttore vicedirigente con primo scatto, contro 46.806,64 euro del primo dirigente) e a circa **15.100 euro annui** alla soglia dei ventitré (36.476,92 euro contro 50.407,22 euro del dirigente superiore).

Ne consegue che l'anticipazione temporale, pur apprezzabile, **non realizza l'armonizzazione dichiarata**, perché interviene sulla tempistica di un beneficio strutturalmente diverso e di entità largamente inferiore. **In questo quadro, l'allineamento delle soglie a nove e diciassette anni per tutto il personale direttivo non costituisce un beneficio aggiuntivo, ma la misura minima di riequilibrio praticabile a fronte di una perequazione annunciata e non conseguita.**

7. I vincoli di permanenza periferica: un vincolo soppresso per una componente e confermato per l'altra

L'art. 157 dello schema subordina l'ammissione allo scrutinio per primo dirigente al previo svolgimento di almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo o presso le Scuole Centrali Antincendi, e richiede per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore lo svolgimento di incarichi in non meno di tre sedi diverse. Sono vincoli condivisibili, perché connessi alla natura territoriale del servizio.



A.P.VV.F.



S.I.N.D.I.R.VV.F.

Nel Capo V dello schema, dedicato ai ruoli medici (artt. 160-169), non figura alcuna disposizione di contenuto corrispondente. Il rilievo è aggravato da un dato documentale: l'art. 187 del d.lgs. 217/2005, tuttora vigente per il ruolo sanitario destinato a essere sostituito dal ruolo medico, prevede espressamente che non possano partecipare allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente sanitario i direttori vicedirigenti sanitari che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.

Lo schema non si limita quindi a non estendere all'area medica un vincolo previsto per l'area operativa: **sopprime, per l'area medica, un vincolo oggi esistente, mentre lo conferma senza attenuazioni per l'area operativa e tecnica.** La divaricazione fra i due percorsi non è ereditata dal sistema previgente, ma prodotta dall'atto in esame.

8. I ruoli ad esaurimento: scatti anticipati su base calendariale e privi di condizionamento

L'art. 238 dello schema, sostituendo il comma 13 dell'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017 e le disposizioni di identico tenore relative agli altri ruoli ad esaurimento, dispone che al personale interessato sia attribuito un primo scatto convenzionale **alla data del 1° gennaio 2026** e un ulteriore scatto convenzionale **alla data del 1° gennaio 2034.**

Il personale interessato è quello transitato nei ruoli direttivi speciali ad esaurimento in forza del d.lgs. 97/2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, reclutato in origine sulla base del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Al 1° gennaio 2026 tale personale avrà maturato circa **otto anni** di effettivo servizio nella qualifica direttiva. Ne discende una duplice alterazione della gerarchia retributiva: **uno scarto di circa cinque anni a favore del personale privo di laurea rispetto ai direttivi ordinari laureati magistrali abilitati, che conseguono il primo scatto dopo tredici anni ai sensi dell'art. 181; e uno scarto di circa otto anni rispetto ai direttivi aggiunti, reclutati per concorso interno fra ispettori in possesso di laurea in ingegneria o architettura e della relativa abilitazione, che lo conseguono dopo sedici anni ai sensi dell'art. 192.**

Vi è un secondo profilo, di natura strutturale e non meramente temporale. Gli artt. 181, comma 3, 183, comma 3, e 192, comma 2, dello schema subordinano espressamente l'attribuzione degli scatti convenzionali al fatto che il dipendente non abbia riportato, nel triennio precedente, una valutazione annuale inferiore a ottanta punti, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, una sospensione cautelare dal servizio, un rinvio a giudizio o l'ammissione a riti alternativi per i delitti di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012. Le disposizioni novellate dall'art. 238 **non riproducono alcuna clausola di analogo tenore: lo scatto matura alla scadenza calendariale in modo automatico e incondizionato.**

La sperequazione investe quindi la struttura stessa del diritto: al personale dei ruoli ad esaurimento è attribuito un beneficio che, per tutte le altre componenti del ruolo direttivo, è configurato come soggetto a condizione legata al merito e alla condotta di servizio.



A.P.VV.F.



S.I.N.D.I.R.VV.F.

9. I dirigenti AIB: una contrazione dell'organico dirigenziale del soccorso a costo zero per l'erario

L'art. 238 dello schema, novellando l'art. 13 del d.lgs. 97/2017, abroga i ruoli speciali ad esaurimento antincendio boschivo e dispone l'inquadramento del relativo personale nei corrispondenti ruoli operativi, «ad eccezione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti AIB», che restano collocati ad esaurimento. L'art. 231 disciplina in dettaglio l'inquadramento del personale AIB dei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto, degli ispettori e dei direttivi speciali; **nulla dispone, invece, quanto alla sorte dei posti di qualifica dirigenziale AIB** che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio dei titolari.

In assenza di una clausola di confluenza, quei posti si estinguono progressivamente, determinando una contrazione netta e definitiva della dotazione organica dirigenziale complessiva destinata al soccorso tecnico. L'effetto è opposto all'indirizzo di potenziamento della dirigenza che lo stesso schema persegue e che la Relazione illustrativa documenta con riferimento, in particolare, alle componenti amministrative e mediche.

Si osserva che i posti in questione sono **già finanziati e già computati nella spesa a legislazione vigente**, sicché la loro confluenza nei ruoli dirigenziali operativi ordinari è realizzabile a invarianza di risorse.

10. La moltiplicazione delle figure direttive e i suoi effetti sulla catena di comando

Fra gli obiettivi dichiarati del riordino figura la razionalizzazione dell'assetto dei ruoli. L'esito è, sotto questo profilo, opposto: lo schema mantiene o istituisce, all'interno della sola area direttiva, sette distinte figure — direttivi operativi (art. 135), direttivi tecnici nei quattro settori d'impiego (art. 140), direttivi medici (art. 160), direttivi specialisti (art. 148), direttivi aggiunti (art. 184), direttivi speciali ad esaurimento (artt. 13-ter e seguenti del d.lgs. 97/2017) — cui si aggiunge, nel ruolo non direttivo, la qualifica apicale di sostituto direttore antincendi.

La coesistenza di tali figure, con qualifiche di denominazione diversa e non omogeneizzate, produce sovrapposizioni funzionali interne all'Amministrazione e, verso le istituzioni esterne, incertezza nella **definizione della catena di comando nelle emergenze e nelle calamità di protezione civile**, dove la chiarezza sull'identità e sul rango di chi dirige è presupposto dell'interoperabilità con le altre componenti del Servizio nazionale.

Conclusioni e richieste

Le contraddizioni esposte hanno una caratteristica comune, che queste Organizzazioni ritengono di dover sottolineare: **non richiedono all'Amministrazione un mutamento di indirizzo, ma il completamento coerente di scelte che l'Amministrazione stessa ha compiuto.** L'elevazione dei Comandi provinciali a dirigente superiore è stata avviata per settanta posizioni e necessita conferma che sia estesa a tutte le sedi; la dirigenzializzazione della funzione vicaria è stata realizzata per ventiquattro posizioni e non estesa alle altre con necessità di programmare investimenti per rendere dirigenziale la



A.P.VV.F.



S.I.N.DIR.VV.F.

funzione vicaria; la denominazione delle strutture regionali è stata ricondotta alle funzioni tecnico-operative, ma accanto ad esse è stato istituito un livello sovraregionale privo di funzioni di soccorso, ma con imponderabile effetto su di esso, e privo di norme di raccordo; l'anticipazione degli scatti è stata disposta in nome dell'armonizzazione con il comparto sicurezza, ma con soglie diverse per componenti che condividono il medesimo titolo di accesso.

Il risultato complessivo, come si è detto in premessa, è un impianto nel quale la componente che esercita il soccorso tecnico urgente — quella cui l'ordinamento riserva la direzione degli interventi, le posizioni di garanzia e la responsabilità penale per la sicurezza del personale — risulta meno differenziata e meno riconoscibile di quanto la sua funzione richieda. È un esito che incide non soltanto sulla condizione del personale interessato, ma sulla capacità del Corpo di attrarre e trattenere professionalità tecniche qualificate, **di cui la perdita di attrattività del ruolo direttivo operativo già oggi costituisce segnale.**

Per quanto precede il S.I.N.DIR.VV.F. e l'A.P.VV.F. chiedono che l'Amministrazione voglia:

- a) riconsiderare l'istituzione delle direzioni centrali di coordinamento interregionale, nei termini illustrati al punto 2, a tutela dell'unitarietà della catena di comando e delle attribuzioni dei Comandanti regionali;
- b) ricondurre la denominazione dei ruoli di cui all'art. 140 al contenuto professionale effettivo, con indicazione del settore d'impiego, eliminando ogni possibile sovrapposizione con la funzione di soccorso tecnico urgente;
- c) confermare la riserva della funzione di Comandante provinciale alla qualifica di dirigente superiore, eliminando la duplicazione del medesimo incarico su due qualifiche;
- d) riconoscere adeguatamente, nelle sedi non dirigenzializzate, la funzione vicaria del Comandante;
- e) omogeneizzare le soglie degli scatti convenzionali per tutto il personale direttivo del Corpo;
- f) ripristinare la coerenza dei vincoli di permanenza periferica fra le componenti direttive, ovvero riconoscere tale vincolo ai ruoli che lo possiedono mediante una specifica indennità;
- g) ancorare gli scatti dei ruoli ad esaurimento all'anzianità effettiva e alle medesime condizioni di merito e disciplina previste per gli altri ruoli direttivi;
- h) introdurre una clausola di salvaguardia per la confluenza dei posti dirigenziali AIB nei ruoli operativi, a invarianza di oneri.

Le scriventi Organizzazioni restano a disposizione per ogni approfondimento tecnico sui punti esposti e per il confronto nelle sedi proprie delle relazioni sindacali, confidando sulla correzione delle incoerenze segnalate. Grati per l'attenzione che le SS.LL. vorranno riservare alle osservazioni esposte, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Generale A.P.VV.F.
Maurizio Alivernini

Maurizio Alivernini

Il Segretario Nazionale S.I.N.DIR.VV.F.
Maria Elena Cilli

Maria Elena Cilli